



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 48847 del 23 febbraio 2016

Oggetto: *Attività di commercio sulle aree pubbliche – Quesito in merito alla legittimità di reintestazione di un'autorizzazione per commercio su posteggio*

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto comune, ubicato nella regione (...), in via preliminare, precisa di aver rilasciato nel 2012 un'autorizzazione di commercio itinerante ad un operatore, il quale, nel 2015, ha acquistato poi un'attività esercitata in base ad un'autorizzazione su posteggio rilasciata da un Comune della Regione (...), al fine di poter partecipare alle fiere e di poter così usufruire delle presenze maturate dal cedente con la medesima autorizzazione (fiere, che comunque, si svolgono anche nella Regione (...)).

Evidenzia, inoltre, che il comune (...) nel quale si svolge una di queste fiere, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, a detta del soggetto in questione, avrebbe richiesto, pena l'esclusione dalla fiera, la reintestazione dell'autorizzazione su posteggio sulla base della quale sono state maturate le presenze della fiera, precisando che tale onere sarebbe spettato al comune di residenza.

Precisa, altresì, che il comune toscano che ha rilasciato l'autorizzazione su posteggio "si sarebbe rifiutato di reintestare l'autorizzazione medesima asserendo di non esserne competente".

Fermo quanto sopra, codesto comune chiede un parere in merito alla possibilità di reintestare un'autorizzazione per commercio su area pubblica su posteggio, ritenendo di non esserne legittimato stante la circostanza che la medesima autorizzazione è stata rilasciata da un comune ubicato in un'altra regione.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

La normativa statale, nello specifico l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, prevede che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale".



Il comma 4, altresì, prevede che *“L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago”*.

Il successivo comma 6 dispone che *“L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre regioni del territorio nazionale”*.

Ne consegue, pertanto, che ai sensi della normativa statale i soggetti in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche (sia su posteggio che in forma itinerante) sono abilitati alla partecipazione alle fiere sia nell’ambito della Regione che ha rilasciato il titolo autorizzatorio che nelle altre Regioni.

Fermo quanto sopra, con riferimento al caso specifico oggetto del quesito, si precisa, in via preliminare, che il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la legittimazione per il soggetto subentrante all’esercizio dell’attività, ove, ovviamente, il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina di settore, ossia, nel caso di specie, quelli di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

La disciplina statale non reca specifiche disposizioni in materia di subingresso per l’esercizio su aree pubbliche, né in materia di reintestazione dell’autorizzazione a seguito del trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.

Va rilevato, però, che il subingresso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 30, comma 1 e 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonché ai sensi della disciplina generale vigente, è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’istituto della SCIA, come disciplinato dal citato articolo 19 della legge n. 241, consente, in presenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, l’avvio immediato dell’attività e non presuppone alcun conseguente provvedimento di legittimazione all’avvio dell’attività da parte del comune competente per territorio, al quale la SCIA è inoltrata.

Ai sensi del citato articolo 19, infatti, l’amministrazione che riceve la SCIA, solo nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Ovvero, nel caso sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con atto motivato è tenuta ad invitare il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime (cfr. comma 3).



In conseguenza di quanto sopra, il soggetto in questione che ha presentato la SCIA per subingresso al comune toscano, ha titolo sia ad esercitare legittimamente l'attività che il dante causa svolgeva nel posteggio del mercato, ubicato ovviamente nel medesimo comune toscano, sia a partecipare alle fiere alle quali partecipava il dante causa usufruendo degli eventuali titoli di priorità correlati al titolo legittimante.

Occorre, comunque, rilevare che spesso le discipline regionali vigenti dispongono la voltura dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche in qualunque forma esercitata a seguito dei subingressi (quale la L.R. (...), citata nella richiesta di parere).

In tali casi, ad avviso della scrivente, considerato che un titolo autorizzatorio può essere volturato soltanto da parte del comune che lo ha rilasciato, nel caso oggetto del quesito la voltura dovrebbe essere effettuata dal comune toscano e non potrebbe in alcun caso essere disposta da codesto comune che, al soggetto in questione, ha rilasciato precedentemente al subingresso un'autorizzazione per il commercio itinerante.

Con riferimento a detto ultimo aspetto, comunque, la presente nota ed il relativo quesito sono inviati anche alla Regione (...) e alla Regione (...), le quali sono pregate di far conoscere il proprio avviso al riguardo.

In conclusione, con riferimento al richiamo operato nel quesito alla circostanza che il comune lombardo *"non abbia mai rilasciato concessione di posteggio per la fiera ma operi di anno in anno sulla base delle domande presentate dagli operatori"* si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, la quale reca i criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio